

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

**CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 47/2018**

PAGINA

1/7

OGGETTO

## **DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI PER L'ANNO 2017 (MOD. REDDITI 2018 – SOCIETÀ DI CAPITALI)**

AGGIORNAMENTO

**29 GIUGNO 2018**

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R. 22.07.1998 N. 322 — D.P.R. 07.12.2001 N. 435 – ART. 17 D.L. 6.12.2011 N. 201 – PROVVEDIMENTO A.E. del 31/01/2017 n. 22476 e del 15.2.2017 n. 33427 . – Provvedimento A.E. n. 90915 dell'11 maggio 2017

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DT  
ACCERTAMENTO  
UNICO

CODICE CLASSIFICAZIONE

20  
000  
100

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 39/2017 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI PER L'ANNO 2016 (MOD. REDDITI 2017 – SOCIETÀ DI CAPITALI)

REFERENTE STUDIO

**dott.ssa Adriana ADRIANI**

BRIEFING

Le società di capitali, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio 2017, al fine di determinare il reddito d'impresa e le relative imposte, devono compilare e presentare la Dichiarazione dei Redditi sul Modello REDDITI 2018 approvato e aggiornato dal recente Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2018 per le società di capitali e gli enti commerciali, contenente i quadri per dichiarare i redditi relativi al periodo d'imposta 2017.

Si ricorda che, la dichiarazione IRAP, non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Tutti i soggetti IRES devono presentare la dichiarazione esclusivamente in via telematica. Sono soggetti IRES:

- le S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., le società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR);
- gli enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali art. 73, comma 1, lett. b) del TUIR), residenti nel territorio dello Stato;
- società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato che hanno esercitato l'attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.

La dichiarazione in via telematica può essere trasmessa o direttamente dallo stesso contribuente, mediante Entratel o Internet, ovvero avvalendosi di intermediari abilitati (Dottore Commercialista). La dichiarazione trasmessa per via telematica, direttamente o tramite incaricati, si considera presentata nel giorno di ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione continua ad essere costituita dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate con la quale si attesta l'avvenuto ricevimento della dichiarazione trasmessa in via telematica.

L'intermediario abilitato è tenuto a:

- ✗ rilasciare al contribuente, contestualmente al ricevimento della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno, datato e sottoscritto, a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; l'impegno può essere rilasciato in forma libera; tuttavia, dovrà essere successivamente compilato anche il riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione;
- ✗ rilasciare al contribuente, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento;
- ✗ conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporto informatico, per il periodo previsto dall'art. 43 del DPR n. 600/73, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (precedentemente il termine era del quarto anno modificato dai commi 130 e 131 della Legge di Stabilità 2016 - Legge 208 del 28.12.2015), ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata mediante il servizio telematico viene trasmessa telematicamente da parte

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 47/2018

PAGINA

3/7

dell'Agenzia delle Entrate all'utente che ha effettuato l'invio, entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento della dichiarazione.

Tale attestazione, consultabile attraverso il servizio telematico Entratel o Internet, resta disponibile per 30 giorni, dopodiché la stessa può essere richiesta dal sostituto d'imposta o dall'intermediario ai competenti Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, senza limiti di tempo.

Per effetto delle nuove disposizioni, la suddetta attestazione costituisce, per il contribuente, la prova della presentazione della dichiarazione.

L'utilizzo di una modalità non ammessa per la presentazione della dichiarazione (es. consegna in banca o in posta invece che tramite trasmissione telematica) comporta la nullità della stessa.

### ***TERMINE PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE***

Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello del periodo d'imposta. Tuttavia l'articolo 1, comma 932, della legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha fissato il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello del periodo d'imposta (31 ottobre 2018) per la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2017.

Ai fini dell'adempimento della presentazione, non assume rilevanza la data di approvazione del bilancio, ma solo la data di chiusura del periodo d'imposta.

Ad esempio, una società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dovrà presentare la dichiarazione in via telematica entro il 31 ottobre 2018.

Si ricorda che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza dei suddetti termini, indipendentemente se sia dovuta a meno imposta, sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste per legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore ai 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

### ***VERSAMENTO DELLE IMPOSTE***

Le società che approvano il bilancio nei termini ordinari, ossia entro 120g dalla chiusura dell'esercizio devono effettuare i versamenti delle imposte a saldo risultanti dalla dichiarazione entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare entro il 2 luglio 2018 in quanto il 30 giugno cade di sabato) come modificato dall'art.7-quater commi 19 e 20 del D.L. 193/2016.

A tutti i soggetti è consentito versare le imposte dovute entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza del termine con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi ( 20 agosto 2018 in quanto trentesimo giorno è il primo agosto e cade nel periodo di sospensione feriale previsto dal comma 11-bis dell'articolo 37 del Dl 223/2006 che letteralmente dispone che «*Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione*»).

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 47/2018

PAGINA

4/7

Inoltre, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 DPR n.435/2001, come modificato dall'art. 7- quater comma 19, DL 22.10.2016 n.193, i soggetti che, in base a disposizione di legge, approvano il bilancio oltre 120g dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180g, devono versare le imposte dovute a saldo entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (31.7.2018 o con lo 0,40% entro il 30.8.2018)

Gli importi che scaturiscono dalla dichiarazione dovranno essere versati previo arrotondamento all'unità di euro. Se, invece, l'ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (es. acconti, rateazioni), prima di essere versato, si applica la regola dell'arrotondamento al centesimo di euro.

I versamenti degli acconti si effettuano in due rate, salvo che il versamento da effettuare sia superiore ad € 20,66 ma inferiore ad € 258,00.

La misura dell'acconto da versare per il periodo d'imposta 2018 è pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo precedente così come modificato dal D.L. n. 76/2013 conv. dalla L. 99/2013 e ulteriormente incrementato dal D.M. 30.11.2013.

Ne consegue che il contribuente dovrà versare:

- il 40% del 100% entro il termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente (2 luglio 2018);
- il 60% del 100% nel mese di novembre (30 novembre 2018), ad eccezione di quella dovuta dai soggetti il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tali rate nell'11° mese dello stesso esercizio o periodo di gestione.

Tutti i contribuenti devono effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (IRAP, imposte sostitutive) esclusivamente per via telematica utilizzando la delega unica Mod F24 e considerando i seguenti codici tributo:

IRAP		IRES	
Codice tributo 3800	Saldo 2017	Codice tributo 2003	Saldo 2017
Codice tributo 3812	Acconto I rata	Codice tributo 2001	Acconto I rata
Codice tributo 3813	Acconto II rata - o acconto unica soluzione	Codice tributo 2002	Acconto II rata - o acconto unica soluzione
Codice tributo 3805	Interessi pagamento dilazionato.	Codice tributo 1668	Interessi pagamento dilazionato.

### **RATEIZZAZIONE**

Anche quest'anno è prevista la facoltà di rateizzare i versamenti a titolo di saldo e di acconto di tutte le imposte. Sono esclusi dalla rateizzazione soltanto gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre. In ogni caso il pagamento rateale deve concludersi entro il mese di novembre.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi con il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all'imposta, ma devono essere versati con apposito codice tributo nello stesso modello F24.

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 47/2018

PAGINA

5/7

### COMPENSAZIONI

Il limite massimo dei crediti di imposta compensabili con altri tributi o contributi o rimborsabili, è pari ad € 700.000,00 a partire dall'esercizio 2014 (limite elevato dall'art. 9, comma 2 del D.L. 35/2013 conv. con la legge 64/2013).

Questo limite vale soltanto per le compensazioni cosiddette "orizzontali", cioè imposta da imposta (ad esempio compensazione di un credito IVA con un debito IRAP) e non per quelle verticali, cioè nell'ambito della stessa imposta (ad esempio compensazioni di debiti IVA con crediti IVA).

Se l'importo dei crediti d'imposta spettanti è superiore a tale soglia, l'eccedenza può essere richiesta a rimborso nei modi ordinari o riportata a nuovo ed eventualmente utilizzata in compensazione nell'anno solare successivo.

Inoltre l'art. 3, DL n. 50/2017, contenente "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", c.d. "Manovra correttiva", ha previsto a partire dal 24.4.2017:

1. la riduzione da € 15.000 a € 5.000 del limite annuo di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES /IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità.

In caso di utilizzo del credito:

- a. – in violazione dell'obbligo di visto di conformità / sottoscrizione dell'organo di controllo;
- b. – con visto di conformità / sottoscrizione da parte di soggetti non abilitati;

l'Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all'irrogazione della relativa sanzione;

2. la soppressione del limite annuo di € 5.000 oltre il quale per i soggetti IVA scattava l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24.

Conseguentemente l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 va obbligatoriamente effettuato tramite i servizi telematici dell'Agenzia indipendentemente dal relativo importo. Ciò riguarda la generalità delle imposte, ossia il credito IVA (annuale / trimestrale), IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;

3. il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute a causa dell'utilizzo indebito di crediti da parte del contribuente.

### DICHIARAZIONE CORRETTIVA

Si definisce dichiarazione "*correttiva nei termini*" quella presentata entro il termine di scadenza, per rettificare o integrare una dichiarazione già presentata. La dichiarazione correttiva, completa di tutte le sue parti, sostituisce completamente quella originaria e non comporta l'applicazione di sanzioni. A tali fini, deve essere barrata la casella "*correttiva nei termini*" nel frontespizio della dichiarazione.

### DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa, presentando una nuova dichiarazione, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa, barrando la casella "dichiarazione integrativa".

L'articolo 5, comma 1, D.L. 193/2016 ha riformulato la disciplina delle dichiarazioni integrative relative alle dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti d'imposta, mediante la sostituzione dei commi 8 e 8-bis dell'articolo 2 del D.P.R. 322/1998.

Le novità introdotte riguardano la possibilità per il contribuente di presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il termine di decadenza previsto per l'accertamento della relativa annualità, equiparando così i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa sia a favore del Fisco (maggior base imponibile, maggiore imposta o minore credito) che a favore del contribuente (minor base imponibile, minor imposta o maggior credito), oltre che le modalità di utilizzo dell'eventuale maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore.

Esso può essere infatti utilizzato in compensazione (articolo 17 D.Lgs. 241/1997) secondo le regole ordinarie:

- se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativo al periodo di imposta successivo;
- in ogni caso nell'ipotesi di correzione di errori contabili relativi alla competenza temporale.

Se invece la dichiarazione integrativa a favore è presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, viene stabilito che il relativo credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 (articolo 17 D.Lgs. 147/2015) per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

A tal fine è stato introdotto il nuovo quadro DI al modello Redditi SC e, poiché il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni integrative si rende applicabile anche alle dichiarazioni integrative di annualità pregresse, per le quali non siano ancora spirati i termini di decadenza per l'accertamento.

Nella casella "dichiarazione integrativa" va indicato:

1. il codice 1, nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior o minor reddito o di un maggior o minor debito d'imposta o di un maggior o minor credito;
2. il codice 2, nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi 634 - 636, L. 190/2014. L'Agenzia delle Entrate mette infatti a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 47/2018

PAGINA

7/7

gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione. Infine, la casella “Dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998)” va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’articolo 2, comma 8-ter, del D.P.R. 322/1998, allo scopo di modificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.

### ***COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI***

Al fine di razionalizzare l’attività di assistenza tributaria fornita dallo STUDIO ADRIANI per la predisposizione delle dichiarazioni in oggetto, il coordinamento di tutte le procedure, nonché le trasmissioni telematiche inerenti sia i versamenti che la presentazione delle dichiarazioni sarà effettuata dalla dott.ssa Adriana ADRIANI con la quale vorrete raccordarvi. Si precisa, come già comunicato con l’informativa sulla firma elettronica avanzata c.d. “FIRMA GRAFOMETRICA”, lo STUDIO ADRIANI, ha introdotto dal 2017 una innovativa tecnologia che consente di firmare i documenti in formato elettronico, eliminando il ricorso alla carta, cercando di migliorare l’efficienza nella sottoscrizione e conservazione di quei documenti che richiedono una o più firme autografe evitando la stampa dei documenti da firmare. La sottoscrizione delle dichiarazioni pertanto, avverrà mediante l’utilizzo della FIRMA GRAFOMETRICA, una modalità di firma autografa che possiede requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come “Firma Elettronica Avanzata”. La normativa che regola questa materia è contenuta sia nel Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice Amministrazione Digitale) sia nel DPCM del 22 febbraio 2013. Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

#### **STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
(Un associato)  
**dott.ssa Adriana ADRIANI**